

Paolo Güll

**ARCHEOLOGIA PREVENTIVA  
PER LE STAZIONI APPALTANTI**  
NORME, PROBLEMI, SOLUZIONI

“A chi vogliamo brindare stavolta?” disse, di nuovo con una sfumatura d’ironia nella voce. “Alla disfatta della Psicopolizia? Alla morte del Grande Fratello? All’umanità? Al futuro?”.

“Al passato” disse Winston.

“Il passato è più importante” convenne O’Brien con aria solenne.

G. Orwell, 1984

© Copyright Legislazione Tecnica 2024

La riproduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

---

Finito di stampare nel mese di giugno 2024 da  
LOGO SRL

Via Marco Polo, 8 - 35010 - Borgoricco (PD)

---

**Legislazione Tecnica S.r.L.**

00144 Roma, Via dell’Architettura 16

*Servizio Clienti*

Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068

[servizio.clienti@legislazionetecnica.it](mailto:servizio.clienti@legislazionetecnica.it)

*Portale informativo:* [www.legislazionetecnica.it](http://www.legislazionetecnica.it)

*Shop:* [ltshop.legislazionetecnica.it](http://ltshop.legislazionetecnica.it)

Il contenuto del testo è frutto dell’esperienza dell’Autore, di un’accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell’Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l’Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. I testi normativi riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell’Editore.

# INDICE

---

<b>PREFAZIONE</b> A cura di Alessandro Garrisi e Marcella Giorgio.....	7
<b>CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE</b> .....	11
1.1. Premessa .....	11
1.2. La “ <i>passione</i> ”: opportunità o minaccia? .....	12
1.3. Archeologia applicata .....	14
1.4. <i>Compliance</i> ma non solo .....	16
1.5. La prevenzione .....	17
1.6. Definizioni, abbreviazioni e acronimi .....	19
<b>CAPITOLO 2 - DALLA LEGGE DEL 1939 AL CODICE APPALTI DEL 2023</b> .....	21
2.1. I beni archeologici.....	21
2.1.1. Definizione di “ <i>beni archeologici</i> ” e loro regime di tutela ...	21
2.1.2. Il sottosuolo archeologico .....	23
2.1.3. La Convenzione di Malta (1992).....	26
2.2. Archeologia e obblighi di legge.....	28
2.2.1. Un nuovo archeologo.....	28
2.2.2. Archeologia e qualità .....	31
2.2.3. Dall’art. 25 del D. Leg.vo 50/2016 all’allegato I.8 del nuovo Codice dei contratti .....	33
2.2.4. Un nuovo arrivato: il Codice dei contratti del 2023 .....	35
2.3. Il D.P.C.M. 14 febbraio 2022 e la verifica preventiva dell’interesse archeologico .....	37
2.3.1. Struttura del D.P.C.M.....	38
2.3.2. Campo di applicazione e casi di esclusione .....	40
2.3.3. Lo scoping .....	43
<b>CAPITOLO 3 - ARCHEOLOGIA AL SERVIZIO DELLE STAZIONI APPALTANTI</b> .....	46
3.1. La relazione di assoggettabilità .....	46
3.1.1. I requisiti dell’archeologo incaricato .....	46
3.1.2. Le attività da svolgere .....	49
3.1.3. Il GeoPackage .....	53
3.1.4. La struttura della relazione .....	56
3.2. Potenziale archeologico e rischio archeologico.....	58
3.2.1. Il potenziale archeologico .....	59
3.2.2. Il calcolo del rischio.....	62

3.2.3.	Rischio e archeologia .....	66
3.3	La consegna della relazione .....	71
3.3.1.	L'assoggettabilità .....	71
3.3.2.	La relazione e gli allegati .....	74
3.3.3.	La trasmissione della relazione .....	77
3.3.4.	Quadro economico e oneri .....	79
3.3.5.	Termini temporali e richieste di integrazione .....	84

<b>CAPITOLO 4 - LA VPIA, VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO .....</b>	<b>86</b>	
4.1.	Procedura in serie, procedura in parallelo .....	86
4.2.	Il vecchio "accordo ex comma 14" .....	90
4.3.	Il ruolo dell'archeologo nella procedura .....	91
4.4.	Il D.P.C.M. 14 febbraio 2022 e la procedura ex comma 7 .....	93
4.5.	Tecniche di indagine .....	95
4.5.1.	Prospezioni geofisiche e geochimiche .....	95
4.5.2.	Carotaggi .....	99
4.5.3.	Sondaggi archeologici .....	100
4.5.4.	Scavi in estensione .....	102

<b>CAPITOLO 5 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI SCAVI....</b>	<b>105</b>	
5.1.	Premessa .....	105
5.2.	Il regolamento all. II.18 e la progettazione degli scavi archeologici	106
5.2.1.	Progetto di fattibilità tecnico-economica .....	108
5.2.2.	Un PFTE senza progetto esecutivo .....	111
5.2.3.	Uno schema per il progetto .....	113
5.2.3.1.	<i>Relazione generale, relazioni tecniche e specialistiche .....</i>	<i>114</i>
5.2.3.2.	<i>Indagini e ricerche preliminari, planimetrie ed eventuali elaborati grafici di dettaglio necessari ...</i>	<i>114</i>
5.2.3.3.	<i>Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo .....</i>	<i>115</i>
5.2.3.4.	<i>Cronoprogramma .....</i>	<i>116</i>
5.2.3.5.	<i>Piano di sicurezza .....</i>	<i>116</i>
5.2.3.6.	<i>Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici .....</i>	<i>116</i>
5.2.4.	Conservazione e documentazione .....	117
5.2.5.	Il disciplinare descrittivo e prestazionale .....	119
5.2.6.	Responsabili e approvazione del progetto .....	123
5.3.	Esecuzione dei lavori .....	125
5.3.1.	L'affidamento dei lavori .....	125

5.3.1.1. <i>Requisiti</i> .....	125
5.3.1.2. <i>Direzione tecnica e idoneità tecnica e organizzativa</i> .....	126
5.3.2. <i>Le attività sul terreno</i> .....	127
5.3.3. <i>Le figure professionali coinvolte</i> .....	129
5.3.3.1. <i>Il direttore tecnico archeologo</i> .....	129
5.3.3.2. <i>Il direttore archeologo di cantiere</i> .....	130
5.3.3.3. <i>Il direttore scientifico</i> .....	131
5.3.3.4. <i>L'archeologo direttore dei lavori</i> .....	131
5.3.3.5. <i>L'archeologo collaudatore</i> .....	132
<b>CAPITOLO 6 - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA</b> .....	135
6.1. <i>Le prescrizioni e il destino dell'opera</i> .....	135
6.2. <i>Archeologia "non preventiva": la sorveglianza</i> .....	138
6.3. <i>La valorizzazione: un obbligo ma anche una opportunità</i> .....	140
6.4. <i>Un'archeologia contro gli imprevisti</i> .....	143
<b>APPENDICE NORMATIVA</b>	
D.L. 31 maggio 2021, n. 77; art. 44 .....	147
D.P.C.M. 14 febbraio 2022 .....	153
C.M. 22 dicembre 2022, n. 53 .....	172
Linee guida CSLP 23 gennaio 2023 .....	179
D. Leg.vo 31 marzo 2023, n. 36: art. 41; Allegato I.7: art. 9; Allegato I.8; Allegato II.18.....	183
D.L. 2 marzo 2024, n. 19: art. 12-bis .....	199
<i>Normativa fornita solo in download:</i>	
Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (Convenzione di Malta) 16 gennaio 1992 .....	↓
D.L. 26 aprile 2005, n. 63: art. 2 .....	↓
D. Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163: artt. 95 e 96 .....	↓
D.M. 20 marzo 2009, n. 60 .....	↓
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: Titolo IX, artt. da 239 a 251 .....	↓
C.M. 15 giugno 2012, n. 10 .....	↓
C.M. 20 gennaio 2016, n. 1 .....	↓
D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50: art. 25 .....	↓
D.M. 22 agosto 2017, n. 154 .....	↓
D.M. 20 maggio 2019, n. 244 .....	↓

## **NOTA PER IL DOWNLOAD**

Al libro cartaceo sono allegate diverse norme legislative disponibili nell'Area Download collegata al volume. L'Area Download è accessibile collegandosi all'indirizzo:

*[www.legislazionetecnica.it/download](http://www.legislazionetecnica.it/download)*

ed inserendo il codice riportato in seconda di copertina dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali (chi non ne fosse in possesso dovrà preventivamente effettuare la registrazione gratuita al sito).

In particolare, le norme fornite in download sono contrassegnate – nell'Indice del volume – dall'icona ↓



**Pagine non disponibili  
in anteprima**



# 3

## ARCHEOLOGIA AL SERVIZIO DELLE STAZIONI APPALTANTI

### 3.1. LA RELAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ

Nel capitolo precedente abbiamo visto come il nuovo Codice consenta di ritagliare un certo spazio a monte della procedura, cosa che permette di guadagnare tempo rispetto allo scadenario della verifica preventiva vera e propria che, come vedremo, è abbastanza serrato. Al netto di questi aggiustamenti, utili per cercare un compromesso valido tra diverse esigenze e quadri normativi in evoluzione, l'attività, restando alla lettera del Codice, inizia con un documento definito ora "*relazione di assoggettabilità*", finalizzato a verificare l'assoggettabilità o meno dell'opera alla vera e propria verifica preventiva dell'interesse archeologico. Questa nuova denominazione, che individua chiaramente due distinte fasi (assoggettabilità da un lato e verifica preventiva dall'altro), spazza via gli equivoci sorti in passato sul fatto che l'attività si esaurisse con questa prima relazione che veniva identificata come "*VIArch*" *tout court*. Spiace dirlo, ma queste opinabili scorciatoie sono state spesso avallate dagli uffici periferici del MiC, le soprintendenze, che, accontentandosi di prescrivere la sorveglianza (una scelta, non ci stancheremo mai di dirlo, del tutto irresponsabile se non viene fatta a seguito di un'accurata valutazione preventiva), solo raramente hanno prescritto le indagini indirette e dirette di cui parleremo più oltre. Ma esse, cosa ancora più grave, spesso hanno anche preso scarsamente sul serio le relazioni preliminari stesse, senza neanche prendersi la briga di segnalarne le lacune, dando l'impressione di una generale inutilità di questo documento che invece, se correttamente valorizzato, è di grande aiuto per una progettazione efficace. Questo atteggiamento è risultato nocivo alla prospettiva di un miglioramento di questa procedura e in generale al rafforzamento della professione il cui ruolo è stato percepito, in tali circostanze mortificanti, come parassitario. Le nuove norme (D.P.C.M. 14 febbraio 2022 ma soprattutto il nuovo Codice) rendono più difficile assumere questo atteggiamento pilatesco.

#### 3.1.1 I requisiti dell'archeologo incaricato

Una volta individuata con il DOCFAP la migliore collocazione dell'opera e definito in sede di scoping l'ambito in cui svolgere la valutazione, si può avviare la verifica di assoggettabilità, definita nelle linee guida col vecchio lessico "*fase prodromica*".

Come abbiamo detto sopra, anche ai fini di una migliore quantificazione dei costi, è bene che DOCFAP e scoping svengano affrontati avendo già individuato ed incaricato il professionista. I requisiti di quest'ultimo vengono comunque richiamati dalle linee guida al paragrafo 4.2 (d'ora in poi tutti i riferimenti puntuali alle linee guida sono tratti dall'Allegato 1 al D.P.C.M. 14 febbraio 2022) in questi termini:

La stazione appaltante individua il soggetto incaricato della progettazione e del coordinamento delle attività di cui al comma 1 dell'art. 25 del Codice dei contratti [ora all. I.8, comma 2 - P.G.] tra coloro che possiedono i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60 [...]. Il medesimo soggetto sottoscrive la relazione di progetto che conclude la fase prodromica della procedura [...]. Il soggetto che sottoscrive la relazione di progetto può partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di cui ai successivi paragrafi.

Si tratta di requisiti per lo più chiari definiti dall'all. I.8 stesso: “*diploma di laurea e specializzazione in archeologia*” oppure “*dottorato di ricerca in archeologia*”. Lo stesso comma inserisce fra i soggetti idonei anche i “*dipartimenti archeologici delle università*”, una presenza che ha fatto molto discutere e di cui parleremo fra breve. Il Codice fa anche riferimento ad un elenco di tali soggetti (l'iscrizione al quale non è obbligatoria) disponibile sul sito del MiC, un elenco che ha dato adito anch'esso a discussioni ed obiezioni. Va tuttavia ricordato che se l'iscrizione all'elenco non è obbligatoria i requisiti lo sono e quindi su questo era necessario fare maggiore chiarezza. Questa è stata fatta, in gran parte, dal Decreto Ministeriale 20 marzo 2009, n. 60 che, nell'istituire l'elenco, ha permesso di dissipare i dubbi sollevati da una formulazione un po' vaga contenuta nella norma primaria. Se il diploma di scuola di specializzazione è un titolo di terzo livello (post-laurea) chiaramente standardizzato, sul dottorato sussistono maggiori dubbi che il D.M. stesso chiarisce solo in parte facendo direttamente riferimento all'ordinamento universitario al tempo vigente e da allora variamente modificato. Per i dottorati esiste infatti una certa mobilità che negli anni ha portato a definizioni curriculari non sempre chiaramente legate a quei settori dell'archeologia che il D.M. 60/2009 aveva ritenuto di isolare. Ai fini di ciò che interessa la stazione appaltante, però, queste sottigliezze hanno scarso rilievo. Attualmente, dopo l'entrata in vigore del D.M. 244/2019, la situazione è la seguente: sul sito del MiC sono disponibili gli elenchi dei professionisti ex art. 9-*bis* del Codice dei beni culturali<sup>1</sup> distinto nelle tre fasce, la I (professionisti con titolo post-laurea), la II (professionisti con laurea magistrale) e la III (professionisti con laurea triennale). Accanto a questi, è evidenziata una sezione speciale divisa in due parti, un elenco di dipartimenti universitari ed altre istituzioni eleggibili che hanno formalizzato il possesso degli specifici requisiti previsti dal D.M. 60/2009<sup>2</sup> e l'elenco dei professionisti in possesso dei

<sup>1</sup> <https://professionisti.cultura.gov.it/elenco-professionisti-non-regolamentate> [ultimo accesso: giugno 2024].

<sup>2</sup> <https://professionisti.cultura.gov.it/istituti> [ultimo accesso: giugno 2024].



**Pagine non disponibili  
in anteprima**



# 4

## LA VPIA, VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

In base a quanto abbiamo descritto sin qui, nel momento in cui si ravvisa un interesse archeologico l'ente di tutela attiva la procedura di verifica preventiva di cui al comma 7 dell'allegato I.8 al nuovo Codice dei contratti. A questo appuntamento la stazione appaltante deve ed effettivamente può arrivare adeguatamente preparata poiché è dalle valutazioni fatte dall'archeologo incaricato dalla stazione appaltante stessa che dipende in modo abbastanza lineare la decisione del funzionario. Di conseguenza, al momento della stesura della relazione, già si potrà ragionevolmente ipotizzare se e dove verranno richieste ulteriori indagini. Occorre fare attenzione a quanto segue: visto che la decisione del funzionario dipende in gran parte dalla relazione che viene consegnata, potrebbe nascere l'idea di fare pressione sull'archeologo perché ne smussi le asperità. Nulla di più sbagliato perché, oltre ad essere illegale, è un'azione del tutto controproducente in quanto più la relazione sarà evanescente più sarà grande il rischio che venga data come prescrizione la sorveglianza in corso d'opera, certamente consentendo l'approvazione del progetto ma consegnando l'esecuzione dei lavori ad un futuro incerto.

Sarà dunque già chiaro al momento della consegna dove probabilmente verranno prescritte ulteriori indagini ma non quali saranno queste indagini. Da questo punto di vista l'ente di tutela ha piena libertà di scegliere, ma le linee guida danno gli strumenti per gestire anche questa fase in cui, ancora una volta, il ruolo dell'archeologo professionista si rivela strategico.

### 4.1. PROCEDURA IN SERIE, PROCEDURA IN PARALLELO

Se già in assoluto la questione dei tempi è un problema che affligge l'archeologia ma soprattutto l'immagine che si ha dell'archeologia, al momento dell'attivazione della procedura occorre avere un occhio attentissimo alla tempistica che oggi è inserita in una cornice estremamente rigida.

Il vecchio Codice non prevedeva un tempo predeterminato, lasciando al soprintendente l'onere di fissare i termini. Era chiaro che una norma così concepita lasciasse spazio a difficoltà e contenziosi per ragioni facilmente comprensibili. Il D.P.C.M. 14 febbraio 2022, per contro, aveva tentato di fissare dei termini piuttosto articolati: per ognuna delle due fasi di indagine (indagini non invasive o poco invasive e

sondaggi/scavi) veniva previsto un termine compreso fra 30 e 60 o 90 giorni elevabile a 90 o 120 in casi complessi. Il termine decorreva dalla data di consegna del cantiere alla ditta esecutrice. Questa previsione è caduta sotto la scure del nuovo Codice che (all. I.8, comma 8) prevede un termine perentorio di 90 giorni dalla richiesta di cui al comma 4, cioè dalla dichiarazione di assoggettabilità. La ristrettezza del termine è resa più rigida dal fatto che non decorre dalla consegna del cantiere ma da un atto che può precedere di molte settimane l'avvio effettivo dei lavori. Questo la rende una previsione assolutamente irrealistica tranne che per lavori di dimensioni molto ridotte (qualche piccolo sondaggio e delle prospezioni geofisiche su un'area limitata). In caso di scavi veri e propri, che richiedono peraltro una procedura di affidamento, è totalmente impensabile concludere la VPIA in 90 giorni. Al momento dell'avvio della procedura la stazione appaltante deve avere ben chiaro questo aspetto. Tuttavia, un uso accorto delle norme può venire radicalmente incontro alle esigenze di tutti. Quando era ancora in vigore il Codice del 2016 ma le opere del PNRR già scalpitarono ai blocchi di partenza, il Consiglio superiore dei lavori pubblici preparò sue proprie linee guida che cercavano di venire in soccorso di fronte al concreto rischio che la VPIA potesse mettere in difficoltà la tempistica dei progetti. Questo documento (CSLP, *“Linee guida per la disciplina attuativa della verifica preventiva dell'interesse archeologico all'interno del procedimento tecnico-amministrativo di cui all'art. 44 del d.l. n. 77/2021”*, 23 gennaio 2023, da cui le citazioni a seguire) è alla base di un paragrafo fondamentale dell'all. I.8, il comma 10:

Qualora la verifica preventiva dell'interesse archeologico si protragga oltre l'inizio della procedura di affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto posto a base dell'affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico deve concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori.

Per comprendere appieno le potenzialità di queste righe, è utile ripercorrerne la genesi per cogliere meglio lo spirito della norma. Queste linee guida del Consiglio superiore sono attuative dell'art. 44, comma 2 del D.L. 77/2021 e, in conseguenza di questo decreto, individuano in premessa due principi da rispettare (è il testo che parla): garantire *“la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera”* (principio 1 contenuto nel D.P.C.M. relativo alle linee guida) e tenere conto delle *“preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR”* (principio 2, enunciato dall'art. 44, comma 6 del D.L. 77/2021). Occorre rammentare che le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono pensate per un numero limitato di opere strategiche contenute nel PNRR che hanno esigenze particolari di appaltabilità in ragione dei termini previsti per la rendicontazione, ma anche che esse hanno avuto una certa influenza sul Codice del 2023 in particolare mettendo per la prima volta

esplicitamente in relazione le risultanze della VPIA con la conferenza di servizi (art. 44, comma 2 che ritroveremo all'art. 38, comma 8 del Codice).

Per risolvere le difficoltà che inevitabilmente sorgerebbero in caso di assoggettabilità dell'opera alla VPIA il Consiglio superiore propone una modalità definita "*VPIA in parallelo*" che rappresenta una deroga alla procedura ordinaria, ovviamente definita "*in serie*":

tenuo conto che, nel caso di progetti del PNRR "*l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera*" (di cui al principio n. 1) passa necessariamente anche attraverso il rigoroso rispetto dei tempi del PNRR (obbligo di rendicontazione entro giugno 2026, con il conseguente rischio di definanziamento dell'opera), si appalesa la possibilità di procedere secondo una modalità procedimentale "*in parallelo*", che comunque assicuri le inderogabili esigenze di tutela del patrimonio archeologico.

Il Consiglio superiore suggerisce quindi di comunicare in sede di conferenza di servizi l'esito della verifica di assoggettabilità, in uno con le prescrizioni ad essa associate, relative alle attività di indagine da svolgere ai sensi dell'art. 25, comma 8 e seguenti (oggi all. I.8, comma 7) del Codice. Questo permetterebbe la prosecuzione del procedimento ai sensi fermo restando l'obbligo di adempiere alle impartite prescrizioni, che consentirebbe il necessario perfezionamento della verifica preventiva dell'interesse archeologico. Lo stesso CSLP rammenta peraltro che il progetto, includente l'ottemperanza alle prescrizioni, deve essere successivamente soggetto alla verifica della progettazione, un adempimento in passato singolarmente eluso.

Conscio evidentemente della difficoltà comunque esistente nel garantire la chiusura della VPIA entro l'approvazione del PFTE, il Consiglio si spinge oltre e suggerisce per questa procedura in parallelo due distinti scenari: sempre a causa delle "*preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR*", è possibile concludere la VPIA in sede di verifica del PFTE "*prima della procedura di affidamento dei lavori*" oppure come "*extrema ratio*" (il termine è sempre del CSLP), in sede di verifica del progetto esecutivo "*prima della realizzazione dei lavori*". Su questo secondo scenario il testo del decreto del Consiglio superiore è molto preciso nel suggerire che "*il capitolato speciale di appalto dovrebbe puntualmente e rigorosamente disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito della verifica preventiva dell'interesse archeologico*".

Come si può notare molte delle locuzioni di queste disposizioni sono riprese dal comma 10 dell'all. I.8 che rappresenta la maggiore novità nell'articolazione di una procedura che per il resto è quasi invariata. La formulazione delle linee guida del Consiglio superiore (ripeto: pensate espressamente per risolvere i problemi legate alla VPIA di un pugno di grandi opere) appariva infatti l'uovo di Colombo. Il testo del nuovo Codice generalizza quindi il concetto di "*preminente interesse di appaltabilità*" fuori dal ristretto perimetro delle opere del D.L. 77/2021 e da quello dei progetti PNRR estendendolo a tutte le opere, nella palese consapevolezza che il rispetto del

termine di 90 giorni per l'intera procedura, essendo illusorio, di fatto vanificherebbe le *"inderogabili esigenze di tutela del patrimonio archeologico"*. Certamente il precedente Codice, articolato su tre livelli progettuali, forniva alla procedura *"in parallelo"* un po' di respiro. Dunque (e da qui deriva la formulazione più prudente del comma 10), nel contesto del nuovo Codice può apparire una scelta più azzardata, ma d'altro canto può rappresentare una soluzione eccellente rispetto ai gravi rischi insiti nella sorveglianza al buio. Anzi, stante l'attuale formulazione del comma 10, si possono in realtà prefigurare per la procedura in parallelo non due ma tre scenari, in cui il terzo deve però essere concordato con la soprintendenza nei minimi dettagli.

Abbiamo quindi da un lato una procedura per così dire *"standard"* per attività di ridotta entità: gli scavi sono integrativi del PFTE e quindi a valere sui fondi di quest'ultimo. Alla conclusione delle indagini (entro 90 giorni) e alla resa del parere di cui all'all. I.8, comma 7 il PFTE va in chiusura e successiva verifica.

Poi abbiamo, per interventi di maggiore entità, una procedura *"in deroga"* in cui gli scavi sono integrativi della progettazione esecutiva e quindi a valere sui fondi di quest'ultima, secondo gli stessi criteri individuati per il PFTE. In questo caso la procedura di cui al comma 7 si svolge durante la progettazione esecutiva ed è chiaro che, nel silenzio della norma, la procedura stessa va evidentemente in deroga anche al limite di 90 giorni fissato dal comma 8. Nel caso di opere PNRR sarà comunque necessario formulare previsioni che consentano di rispettare i termini per le rendicontazioni, mentre, per tutte le altre opere, ovviamente derogare al termine di 90 giorni non significa *"liberi tutti"* ma semplicemente svincolarsi da una clausola impossibile da ottemperare e quindi richiede un forte senso di responsabilità e leale collaborazione.

Vedremo in dettaglio il tenore e il possibile contenuto delle prescrizioni di cui al comma 8 più avanti (paragrafo 6.1) ma è necessario anticipare qui che nei casi più complessi potrebbero essere necessarie varianti all'opera o comunque soluzioni particolari. Se abbiamo scelto di seguire la seconda procedura, e quindi di impegnare con la VPIA anche la progettazione esecutiva, una situazione che richiede varianti dell'ultimo minuto può diventare delicata. Dalla lettura congiunta del comma 10 col suo precedente normativo che ce ne svela genesi e spirito possiamo però ricavare anche una soluzione a questa *impasse*. Nulla, infatti, esclude la possibilità di posticipare alcune attività particolarmente complesse alla fase di esecuzione dei lavori. Si tratterebbe soprattutto di eseguire eventuali scavi estensivi e interventi conservativi contestualmente all'esecuzione dell'opera. Attenzione: in un simile scenario siamo fuori da una archeologia preventiva nel vero senso della parola. Se la procedura è stata però seguita sin qui correttamente e soprattutto scrupolosamente, andremo incontro ad operazioni perfettamente gestibili e per alcuni versi più semplici: ad esempio in fase esecutiva tutti i complessi problemi di occupazione o esproprio delle aree sono già risolti. Ovviamente in questo caso gli scavi archeologici entrano a far parte del lotto di lavori posti a base di gara e quindi graveranno sui costi di esecuzione e non più di progettazione. È importante che, come recita il comma 10, il capitolato speciale del progetto posto a base dell'affidamento dei lavori contenga, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, tutti i possibili